

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

EO\nc

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 568-2020 DEL 31/12/2020

OGGETTO: Individuazione per il triennio 2021-2023 del data protection officer (responsabile della protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 37 del regolamento ue 2016/679. approvazione convenzione tra ASL CN1 di Cuneo, ASL CN2 di Alba-Bra e A.O. S. Croce e Carle di Cuneo.

In data 31/12/2020 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dott. Corrado Bedogni
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-6938 del 29 maggio 2018)

Su conforme proposta del Responsabile della S.S. Amministrazione del Personale;

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39) qui di seguito indicato come DPO (Data Protection Officer);

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
- le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, par. 3);

Considerato che questa Azienda è tenuta alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del citato RGPD;

Rilevato al proposito che l'Azienda stessa, nel triennio 2018-2020, con deliberazione n. 524 del 29/12/2017, si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 37, par. 3, del citato Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di un unico DPO d'intesa con i Direttori Generali dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba-Bra e dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, individuando conseguentemente per tale funzione interaziendale il Dirigente Analista dr.ssa Pinuccia CARENA, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020, a seguito di selezione interna - indetta con il precedente provvedimento n.430 del 01/12/2017 e riservata ai dirigenti dei ruoli PTA delle tre Aziende coinvolte -, il cui esito fu formalizzato con Verbale redatto il 21/12/2017 e depositato agli atti della S.C. Gestione Risorse Umane Interaziendale, nel quale si evidenziò tra l'altro il possesso, da parte del Dirigente in questione, del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dal medesimo art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a DPO, nonché l'assenza in capo al medesimo Dirigente di situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Evidenziato altresì che la convenzione, allegata al citato provvedimento n. 524 del 29/12/2017 e successivamente sottoscritta con l'A.S.L. CN2 e l'A.S.L. CN1, conteneva la disciplina dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'individuazione del DPO interaziendale in questione;

Ritenuto di procedere al rinnovo in capo alla dr.ssa Carena, per il triennio 2021-2023, del suddetto incarico di DPO, in ragione dei positivi risultati conseguiti dal medesimo Dirigente nello svolgimento della funzione di cui trattasi, prendendo altresì atto del parere favorevole alla conferma espresso, per le vie brevi, dai Direttori Generali dell'A.S.L. CN2 e dell'A.S.L. CN1;

Dato atto che la predetta dr.ssa Carena, in relazione all'incarico conferito con il presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, svolgerà, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) gestire il Registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione dello stesso con i servizi aziendali incaricati della predisposizione dello stesso ed eventualmente con il supporto di consulenze esterne allo scopo individuate;
- g) le funzioni comunque assegnate dalla normativa nel tempo vigente.

Rilevato inoltre che i compiti del DPO attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati delle Aziende ASL CN1 di Cuneo, ASL CN2 di Alba-Bra e ASO "S. Croce e Carle" di Cuneo;

Dato atto, infine che, a termini degli accordi tra le Aziende coinvolte già formalizzati con il precedente provvedimento n. 524 del 29/12/2017, i rapporti giuridici ed economici derivanti dallo svolgimento della funzione interaziendale di cui trattasi sono definiti nella convenzione allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art.3, comma 1 quinquies del decreto legislativo n.229 del 19/6/1999;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

1. Di rinnovare, per quanto in premessa esposto, in capo alla dr.ssa Pinuccia CARENA, Dirigente analista dell'ASL CN1, l'incarico di Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati personali) dell'A.O. "S.Croce e Carle" di Cuneo, per il periodo

01/01/2021 – 31/12/2023, dando atto che il dirigente in questione svolgerà le medesime funzioni anche presso le Aziende A.S.L. CN1 di Cuneo e A.S.L. CN2 di Alba-Bra;

2. di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sulla intranet delle tre Aziende suindicate e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali, nonché pubblicati sul sito internet istituzionale delle stesse Aziende;
3. di approvare la convenzione tra l'A.S.L. CN1 di Cuneo, l'A.S.L. CN2 di Alba-Bra e l'A.O. "S. Croce e Carle" di Cuneo, per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dallo svolgimento della funzione interaziendale di cui al punto 1, secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la convenzione, come sopra definita, ha validità per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.28 L.R. 24/01/1995 n.10, in ragione della decorrenza di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 4.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Corrado BEDOGNI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Lorenzo CALCAGNO

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

CONVENZIONE FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO, L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 DI ALBA-BRA E L'AZIENDA OSPEDALIERA "S. CROCE E CARLE" DI CUNEO, PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)

Tra l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Salvatore BRUGALETTA, l'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba-Bra, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Massimo VEGLIO, e l'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" di Cuneo, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Corrado BEDOGNI

Premesso che:

- il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE) prevede che sia individuato all'interno delle pubbliche amministrazioni il Responsabile della protezione dei dati personali ovvero il Data Protection Officer (di seguito DPO);
- la legislazione nazionale richiede alle P.A. di definire assetti organizzativi che siano ispirati a criteri di funzionalità ed efficienza (artt. 2 e 5 del d.lgs. 165/2001) e prevede che gli Enti Pubblici possano concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (art. 15 legge 241/90);
- in ambito regionale sono state recepite disposizioni degli atti aziendali finalizzate alla costituzione di servizi interaziendali che erogino i servizi di competenza a favore di più aziende sanitarie limitrofe;

Dato atto che appare opportuna l'individuazione del DPO come figura unica che opererà nell'interesse comune delle tre Aziende di cui in epigrafe;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Ruolo e attività principali del DPO interaziendale

Il DPO svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno delle Aziende interessate e contribuisce a dare attuazione a elementi essenziali del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679), quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali. In ottemperanza all'art. 39 comma 1 del Reg. UE 2016/679 il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Reg. UE 2016/679;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Reg. UE 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- f) gestire il Registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione dello stesso con i servizi aziendali incaricati della predisposizione dello stesso ed eventualmente con il supporto di consulenze esterne allo scopo individuate;
- g) le funzioni comunque assegnate dalla normativa nel tempo vigente.

2) Principi di svolgimento dell'attività

L'attività del DPO interaziendale si svolgerà nell'interesse di tutte le Aziende contraenti, secondo principi di parità e uniformità delle attività.

L'attività dovrà essere svolta presso le sedi centrali e periferiche delle tre Aziende, articolando la propria presenza in maniera flessibile in relazione alle necessità delle Aziende stesse.

Il supporto amministrativo, legale ed informatico viene garantito dalle singole Aziende, che si impegnano, ai sensi del citato Regolamento:

- a mettere a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- a non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dei compiti affidati;
- a garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interessi con la funzione svolta.

L'attività del DPO sarà svolta come incarico aggiuntivo da parte del dirigente individuato, nella misura del 70% del suo tempo lavoro.

Il DPO si rapporterà sotto il profilo funzionale in eguale misura con le tre Direzioni aziendali di riferimento.

3) Dirigente incaricato

L'incarico di DPO interaziendale viene affidato, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023, alla dr.ssa Pinuccia CARENA, Dirigente analista del Ruolo tecnico incardinata presso l'A.S.L. CN1, d'intesa tra i Direttori Generali delle Aziende stipulanti.

4) Amministrazione del servizio - rimborso costi

I costi sorgenti dalla gestione integrata della funzione del DPO interaziendale saranno ripartiti nella misura di 1/3 per ciascuna Azienda.

5) Decorrenza durata e recesso

La presente convenzione decorre dal 01/01/2021 con validità fino al 31/12/2023.

E' fatta salva la facoltà di ciascuna Azienda stipulante di recesso dalla presente convenzione con un preavviso formale di almeno 6 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo

Dr. Salvatore BRUGALETTA _____

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" di Cuneo

Dr. Corrado BEDOGNI _____

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba-Bra

Dr. Massimo VEGLIO _____